

## Quota 103

La misura centrale è la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia chi aderirà nel **2024 avrà l'assegno decurtato due volte**:

- L'intera pensione **sarà calcolata con il sistema contributivo** e non più con il sistema misto cioè vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995). Salta *in extremis* la norma che avrebbe imposto anche il cd. «doppio calcolo»;
- La misura dell'assegno, come sopra calcolato, **non potrà risultare superiore a 2.272€ euro lordi al mese** (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) **sino al compimento dell'età di 67 anni** in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).

Cambiano, inoltre, le finestre mobili, cioè il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto **agli attuali tre mesi** (sei mesi per i dipendenti pubblici) l'attesa sale a **sette mesi e a nove mesi per i dipendenti pubblici**.

Per il resto l'impianto della misura è lo stesso dell'attuale Quota 103. Confermato, in particolare, **l'incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico** (di regola il 9,19%).

## OPZIONE DONNA

Viene confermata **con le restrizioni attuali** (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano stati raggiunti **61 anni (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023**. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

## Ape Social

L'Ape Sociale viene prorogata **sino al 31 dicembre 2024** ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento **con almeno 63 anni e cinque mesi**. Salta, inoltre, l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene, inoltre, aggiunta la regola, oggi assente, **dell'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui**. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e

senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al raggiungimento della [pensione di vecchiaia](#) a 67 anni.

## Giovani

Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 viene eliminato il limite di **1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi** ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla [pensione a 64 anni](#) e 20 anni di contributi. In particolare si sale a **3 volte l'assegno sociale salvo si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c'è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.**

La [pensione a 64 anni](#) e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:

- L'assegno **non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps** (cioè circa 2.840€ lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l'età di vecchiaia). Oggi non c'è limite;
- Avrà una [finestra mobile](#) di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi assente);
- Il requisito contributivo di **20 anni dovrà essere adeguato alla [speranza di vita](#) ISTAT** (oltre a quello anagrafico).

## Indicizzazioni

Alcune modifiche sul fronte indicizzazione. Confermata la rivalutazione piena (100% dell'indice ISTAT) **sino a 4 volte il trattamento minimo**; quelli tra 4 e 5 volte si vedranno **riconoscere l'85% del tasso di inflazione** (a differenza del 90% circolato nelle prime bozze); ci sarà invece una riduzione degli assegni più elevati, oltre 10 volte il trattamento minimo, che attualmente si vedono riconoscere il 32% dell'indice ISTAT: **nel 2024 la percentuale scende al 22%**.

## Dipendenti Enti Locali

Gli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrare dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di **meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** che andranno in pensione a **decorrere dal 1° gennaio 2024** vedranno un abbattimento della rendita. Le attuali [aliquote di rendimento](#) contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986 saranno, infatti, sostituite con coefficienti meno generosi con effetti a volte anche piuttosto sensibili sulla rendita pensionistica. La misura, tuttavia, è a rischio incostituzionalità in quanto viola il principio del [pro rata](#). Nulla cambia **per chi è già in pensione.**

## Pace Contributiva

Forse è l'unica novità positiva. Si ripristina (dopo la sperimentazione del triennio 2019-2021) per il **biennio 2024-2025** la facoltà di riscattare i **vuoti contributivi tra un periodo e l'altro entro un massimo di cinque anni.** La facoltà, è bene

ricordarlo, riguarda **solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995**

**Personale sanitario – Dipendenti enti locali Ufficiali giudiziari – Insegnanti scuole private.**

### **Modifica aliquota di rivalutazione per contributi ante 31.12.1992**

Le novità contenute nell'articolo 33 del [Ddl Bilancio 2024](#) potrebbero comportare un'uscita di massa, da parte di quei lavoratori del settore pubblico che possono già vantare un diritto a pensione acquisito ad altro titolo, al fine di mettere al riparo l'assegno pensionistico. Questo perché la manovra stabilisce la revisione, dal 1° gennaio 2024, dei coefficienti utilizzati per il calcolo delle quote retributive, che saranno rivisti con un notevole ribasso, soprattutto a fronte di anzianità minime al 31 dicembre 1992 ([si veda la tabella](#)).

Le novità riguardano gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa pensioni sanitari, alla Cassa pensioni insegnanti e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari. Invece per il personale iscritto alla Cassa Stato (come amministrazioni statali, scuole e università statali) le aliquote sono, da sempre, lineari e aumentano in misura proporzionale a fronte di una maggiore anzianità contributiva. Analogo discorso vale per il personale iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti amministrato dall'Inps.

I coefficienti previsti dalla legge 965/1965, utilizzati attualmente per il calcolo delle pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2023, prevedono valori non lineari rispetto ad anzianità superiori, garantendo già un 23,913% di rendimento dell'ultimo stipendio fisso e continuativo alla cessazione del rapporto di lavoro, a fronte di un solo mese di anzianità di contribuzione accreditato al 31 dicembre 1992 presso una delle gestioni amministrative dagli ex Istituti di previdenza. Ciò significa che 1.000 euro di retribuzione determinano una quota di pensione pari a 239,13 euro.

I coefficienti trovano applicazione per anzianità fino al 31 dicembre 1994, sempreché risulti accreditato almeno un contributo al 31 dicembre 1992. Il nuovo criterio garantisce uno sviluppo graduale e proporzionato rispetto all'incremento dell'anzianità utile, calcolato come prodotto fra la percentuale su base annua del 2,50% e il numero di anni posseduti fino all'anzianità di 15 anni, ove il nuovo coefficiente si riallinea a quello previsto dalla legge 965/1965. Per le frazioni di anno, il calcolo è proporzionale. In pratica, come evidenziato nella tabella, i nuovi coefficienti risultano molto penalizzanti per chi ha pochi anni di anzianità nel sistema retributivo, in quanto è molto agevolato dai coefficienti attuali. Ritornando all'ipotesi di 1.000 euro di retribuzione pensionabile, con un anno di anzianità la quota di pensione passerà da 244,56 a 25 euro, mentre con 14 anni di anzianità scenderà da 362,73 a 350,00 euro.

La novità non riguarda coloro che possiedono più di 15 anni nel sistema retributivo, che si vedranno applicare – anche per il futuro – i coefficienti in vigore oggi. I nuovi coefficienti si applicheranno anche alle domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024.

Gli esempi mostrano l'impatto delle novità, con particolare riferimento alla quota A (retributiva pura) e quota B (retributiva sulla media delle retribuzioni pensionabili del periodo 1993-cessazione). Diversamente dalla quota A, la quota B dovrebbe risultare influenzata positivamente dall'applicazione dei nuovi coefficienti.

La regola di calcolo prevede che i coefficienti della legge 965/1965, e quelli nuovi della legge di Bilancio 2024, si applicano per anzianità corrispondenti al 31 dicembre 1994 mentre, dal 1995, l'aliquota di rendimento è del 2% fisso, come previsto dalla legge 724/1994. Tuttavia, se tale percentuale dovesse risultare superiore rispetto a quella prevista dalla legge 965/1965 in corrispondenza dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, allora si applicherà quest'ultima. In pratica, salvo diverse indicazioni dell'Inps all'indomani dell'approvazione della nuova disposizione normativa, la quota B renderà il 7% in luogo delle più contenute aliquote applicate fino a oggi che si attestavano, orientativamente, poco sopra al 3 per cento. Risulterebbe comunque rispettato il testo di legge, ove si prevede che il trattamento pensionistico (complessivo) derivante dai nuovi coefficienti non può comportare un importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente. Una interpretazione diversa, con applicazione della quota B calcolata secondo i coefficienti previgenti, non sembrerebbe in linea con il dettato normativo.

Al fine di semplificare i conteggi, negli esempi che abbiamo elaborato, si è stabilito che la retribuzione annua fissa e continuativa alla cessazione (per la quota A) e la retribuzione media pensionabile (per la quota B) non subiscano variazioni alle diverse decorrenze. La quota contributiva (quota C) è stata aggiornata tenendo conto del maggiore montante contributivo e del coefficiente di trasformazione correlato all'età al momento della simulazione del pensionamento.

I calcoli elaborati evidenziano che, al di là dei valori assoluti, la penalizzazione in percentuale è sensibile per chi ha bassa anzianità (esempi 1 e 3) e diventa quasi trascurabile per chi può vantare anzianità superiori.

Si ricorda che i lavoratori con contribuzione accentrata nella Gestione dipendenti pubblici possono accedere a pensione dal giorno successivo, anche inframensile, a quello di maturazione dei requisiti e di risoluzione del rapporto di lavoro. Per le persone che accedono a pensione in regime di cumulo, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo. Pertanto, questi ultimi lavoratori con diritto a pensione già maturato, dovranno accedere a pensione il 1° dicembre 2023, al fine di poter fruire dei “vecchi” rendimenti.

## QUOTA 103 e TFS

Come le quote che hanno preceduto la 103, anche per questa misura la liquidazione ha tempi più lunghi: si deve attendere la scadenza più conveniente tra:

- 12 mesi dopo il compimento dell'età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia;
- 24 mesi dopo la teorica maturazione dei requisiti per accedere alla pensione anticipata (per gli uomini 42 anni e 10 mesi, per le donne un anno in meno).

Il modo per avere prima le somme spettanti esiste ed è quello di chiedere un anticipo del TFS. Le modalità di richiesta dell'anticipo sono, attualmente, tre, ovvero:

- a una qualsiasi banca con le condizioni stabilite dall'istituto stesso (interessi da corrispondere sicuramente molto alti in questo momento);
- anticipo Tfs agevolato ad una delle banche che hanno sottoscritto la convenzione con Abi e Inps (ma anche in questo caso, a causa dell'aumento del prezzo del denaro, nonostante i tassi agevolati l'anticipo avrebbe un costo più alto rispetto a qualche anno fa);
- con l'anticipo del Tfs concesso dall'Inps con l'applicazione di tasso di interesse all'1% più spese forfettarie amministrative pari allo 0,50%. Questa modalità, però è riservata solo ai dipendenti pubblici che al momento della domanda di anticipo risultano iscritti al Fondo credito Inps.